CIRCOLARE N. 46/2026/GAS

23 Settembre 2026

Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale – di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 21 dicembre 2021 – Apertura del portale per le dichiarazioni relative all'annualità di competenza 2027

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) , nonché della deliberazione 541/2022/R/gas e s.m.i (di seguito: Delibera) dell'Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente (di seguito: ARERA o Autorità), la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa) rende disponibile, **con decorrenza 30 settembre 2026,** il sistema telematico (di seguito: Portale) per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell'Elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità di competenza 2027.

Il Portale è accessibile tramite l'applicazione web disponibile sul sito di Cassa (www.csea.it) selezionando la voce "Portali esterni", "Energivori" e quindi "Portale Gasivori" o tramite il link: gasivori.csea.it.

Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.

Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Nuova registrazione".

Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare le dichiarazioni.

Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75.

DICHIARAZIONE PER L'ANNUALITA' 2027

I. Imprese "NON neo costituite"

Per poter presentare la dichiarazione **per l'annualità 2027**, è necessario accedere al Portale come illustrato al paragrafo precedente e, al fine di procedere alla compilazione della dichiarazione, selezionare il link *"IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2026 – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2027"***.**

Il sistema telematico consente l'invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l'invio della dichiarazione.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettuerà i controlli di legittimità e coerenza, di cui all'Allegato A alla Delibera.

La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all'acquisizione tramite il Portale.

Le imprese potranno accedere al sistema telematico per le citate dichiarazioni **dal giorno 30 settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 16 novembre 2026.**

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità di competenza 2027 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell'Allegato A alla Delibera.

In forza dell'art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Entro il 18 dicembre 2026 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'anno di competenza 2027, distinte per classi di agevolazione ai sensi del comma 2.3, lettere b), c) e d) dell'Allegato A alla Delibera.

Infine, si rammenta che ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato A alla Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2027 è stato fissato dall'ARERA pari a:

- 600 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 1000 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il versamento del contributo costituisce requisito essenziale e inderogabile ai fini dell'iscrizione dell'impresa nell'Elenco. Il contributo versato non è in alcun caso soggetto a rimborso.

Il contributo fisso deve essere versato entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo agevolativo.

Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l'acquisizione dell'Avviso di pagamento analogico.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza e la conseguente perdita dei benefici connessi.

II. Imprese "neo costituite"

Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2026), o quelle costituite negli anni precedenti al 2026 la cui attività produttiva e l'associato impiego di gas naturale risultino differiti al medesimo anno 2026, potranno accedere al Portale come illustrato nelle "Indicazioni di carattere generale" e, al fine di procedere alla compilazione, selezionare il link *"IMPRESA COSTITUITA NEL 2026 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2026, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA' PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2027"*.

Le imprese neo costituite presenteranno alla CSEA una dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l'annualità 2026.

Il sistema telematico consente l'invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla Delibera; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l'invio della dichiarazione.

Il sistema telematico al termine del processo di invio della dichiarazione trasmetterà a mezzo PEC una ricevuta che ne attesta la conclusione, ma non il buon esito dei controlli; sulle dichiarazioni pervenute, infatti, la CSEA effettua i controlli di legittimità e coerenza, di cui all'Allegato A alla Delibera.

La suddetta ricevuta sarà, comunque, sempre disponibile all'acquisizione tramite il Portale.

L'accesso al Portale sarà consentito esclusivamente **dal giorno 30 settembre 2026 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2026.**

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità di competenza 2027 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell'Allegato A alla Delibera.

In forza dell'art. 71 del richiamato D.P.R. n. 445/2000, sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47, la Cassa effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese.

Sarà richiesto all'impresa, attraverso il Portale, l'invio di una ulteriore dichiarazione in cui la stessa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'Allegato A alla Delibera, che prevede l'invio alla CSEA, entro e non oltre il mese di **novembre dell'anno 2027, della copia della dichiarazione IVA dell'anno 2026 recante il Codice ATECO** prevalente dichiarato.

Contestualmente alla suddetta dichiarazione, l'impresa neo costituita deve allegare una relazione contenente:

a. **le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l'anno 2026**, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;

b. **le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell'anno 2026**, in particolare il fatturato e il VAL, evidenziando l'eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.

Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al D.M. 21 dicembre 2021.

Infine, si rammenta che ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato A alla Delibera per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2027 è stato fissato dall'ARERA pari a:

- 600 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 1000 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il versamento del contributo costituisce requisito essenziale e inderogabile ai fini dell'iscrizione dell'impresa nell'Elenco. Il contributo versato non è in alcun caso soggetto a rimborso. La mancata

corresponsione del contributo o il venir meno delle condizioni previste comportano la decadenza dall'iscrizione nell'Elenco e la conseguente perdita dei benefici connessi.

Il contributo fisso deve essere versato entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso al meccanismo agevolativo.

Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l'acquisizione dell'Avviso di pagamento analogico.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza

GESTIONE DI EVENTUALI CESSIONI DI CREDITO NELL'AMBITO DEL MECCANISMO

Ove ne ricorrano le condizioni, le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente a quanto disposto dalla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati da CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da "Informativa relativa al trattamento dei dati sui Portali CSEA" di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

DETTAGLI DI CARATTERE OPERATIVO

Per tutti i dettagli di carattere operativo, si rinvia al manuale disponibile sul sito della CSEA nella sezione Portale Gasivori (cfr. Manuale utente) ed accessibile dal link che si trova al di sotto del box per le credenziali di accesso, nonché alla Guida alla corretta compilazione delle dichiarazioni allegata alla presente circolare (Allegato 1).

Per quanto non riportato nella presente circolare, si rinvia alle deliberazioni dell'ARERA in materia, agli avvisi pubblicati sul Portale Gasivori, nonché alle FAQ e al Vademecum.

Eventuali richieste di informazioni di carattere generale potranno essere formulate al numero 06/32101397.

Le richieste relative agli argomenti specifici di seguito indicati possono essere inviate ai seguenti indirizzi:

- energivori@pec.csea.it per l'applicazione tecnica della normativa, operazioni societarie e aspetti di carattere legale;
- sistemi.informatici@csea.it per aspetti di carattere informatico (es. difficoltà di accesso da IP esteri);
- legale@pec.csea.it per aspetti legati all'antimafia;
- amministrazione@pec.csea.it per aspetti amministrativi/contabili.

L'incaricato ad interim delle funzioni
facenti capo al Direttore generale – Direttore DIE
Giuseppe Tribuzi

Guida alla compilazione delle dichiarazioni Gasivori

Premessa

Il presente documento costituisce una guida che l'Utente può utilizzare, ai fini di una corretta compilazione della dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2027, per l'accesso alle agevolazioni tariffarie spettanti alle imprese a forte consumo di gas naturale.

Il processo per la presentazione on-line delle dichiarazioni si articola in tre macro fasi:

a) registrazione;
b) compilazione della dichiarazione;
c) firma ed invio della dichiarazione compilata.

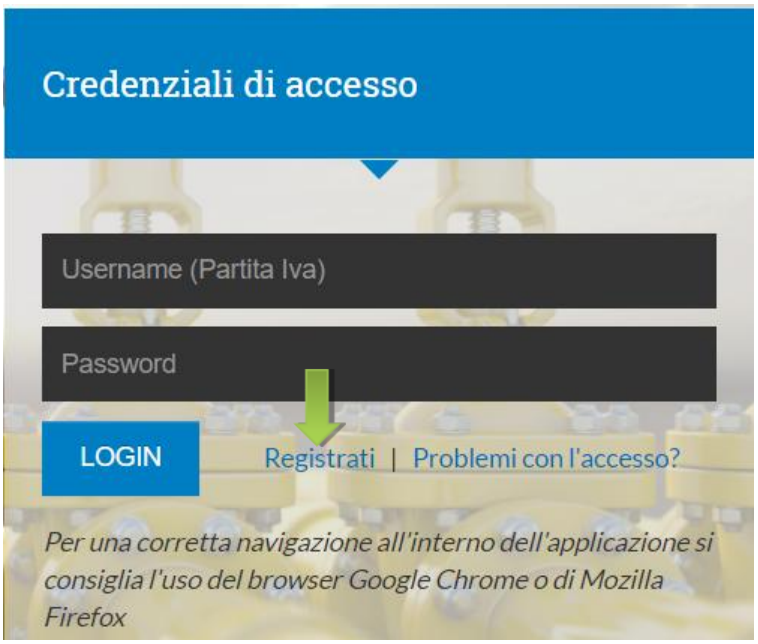
ATTENZIONE: Prima di procedere con la lettura della presente guida, ai fini di una consapevole compilazione delle dichiarazioni in oggetto, si consiglia all'Utente di leggere la Circolare CSEA di riferimento.

Accesso e/o Registrazione

L'utente che risulta già registrato sul portale Gasivori e/o Elettrivori potrà accedere all'applicazione web, per la compilazione della dichiarazione, con username e password già in suo possesso.

L'utente che effettua la registrazione per la prima volta, per poter accedere all'applicazione web e compilare la dichiarazione, dovrà effettuare una registrazione fornendo tutti i dati anagrafici dell'impresa e del rappresentante legale o negoziale ed una password che utilizzerà nei successivi accessi. È obbligatorio effettuare la registrazione utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per effettuare la registrazione bisogna selezionare il link "*Registrati*", indicato in figura, accessibile attraverso l'indirizzo web gasivori.csea.it.



Passo 1 – Compilazione della Dichiarazione

Effettuato l'accesso (utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione) sarà visibile la schermata "Home" della fase di compilazione della dichiarazione, da cui si potrà procedere con la compilazione della dichiarazione in relazione all'anno di costituzione dell'impresa, secondo le seguenti casistiche:



A. **IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2026 – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2027;**

B. **IMPRESA COSTITUITA NEL 2026 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2026, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA' PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2027.**



CASO A - IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2026 – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2027

Dopo aver selezionato il pulsante *IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2026 – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2027"*, l'Utente potrà procedere alla compilazione della dichiarazione secondo questa sequenza di fasi:

a) **dati anagrafici e requisiti specifici:** dove l'impresa dichiara il codice ATECO secondo una di queste modalità:
 i. Codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento;
 ii. Codice ATECO desumibile tramite la metodologia riportata nel documento Eurostat NACE Rev.2 Statistical classification of economic activities in the European Community ai sensi di quanto stabilito al comma 5.2.bis dell'Allegato A alla delibera ARERA 541/2022/R/gas e s.m.i.

 Inoltre, in tale fase l'impresa dichiara anche se:
 i. Adotta un sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo e inviata all'ENEA;
 ii. è titolare di diagnosi energetica conforme all'allegato 2 del medesimo decreto legislativo 102/2014, comunicata all'ENEA;
 iii. assume l'impegno alla redazione della diagnosi energetica o a adottare, in alternativa, un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi energetica, conforme all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 (selezionabile solo da imprese neo costituite e soggetti non precedentemente obbligati).

b) **dati di consumo:** in relazione alle singole annualità comprese nel 'periodo di riferimento', così come definito dal DM.

 Per l'anno di competenza 2027*,* le fasi di seguito descritte dovranno essere compilate per le annualità del periodo di riferimento 2025, 2024 e 2023, nel caso in cui l'azienda **dichiari di disporre** di dati di consumo di gas naturale, VAL e fatturato anche per solo una delle citate annualità.

 Pertanto, il sistema proporrà per ogni annualità le seguenti maschere:
 i. consumi
 ii. dettaglio consumi

c) **dichiarazione del VAL.**

Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione e nell'ipotesi in cui nel corso dello svolgimento di tale attività sorgano ulteriori e specifici dubbi, si invita l'Utente a consultare il "*Manuale Utente"* per l'annualità di competenza 2027 e le *FAQ* che la CSEA rende disponibili sulla pagina di accesso al Portale Gasivori.

Si ricorda che il sistema telematico consente l'invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al DM, nonché quelli previsti dalla deliberazione dell'Autorità 541/2022/R/gas e s.m.i.; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l'invio.

Inoltre, si rammenta che ai sensi dell'art. 12 della Delibera 541/2022/R/gas e s.m.i. per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2027 è stato fissato dall'ARERA pari a:

- 600 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 1000 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

Le imprese potranno scaricare il relativo avviso di pagamento nella sezione "Contribuzione" del portale.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.

CASO B - IMPRESA COSTITUITA NEL 2026 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2026, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA' PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2027

Dopo aver selezionato il pulsante *"IMPRESA COSTITUITA NEL 2026 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2026, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA' PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all'annualità di competenza 2027"*, l'Utente potrà procedere alla compilazione della dichiarazione, la quale sarà basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dallo stesso elaborate per l'annualità 2026.

Inoltre, l'Utente attraverso il Portale e tramite gli appositi pulsanti, nella fase finale del processo di compilazione dovrà effettuare il download del modello predisposto dalla CSEA *"Dichiarazione Impegno e Relazione sulle stime"*, compilarlo e procedere con l'upload allegando allo stesso una relazione contenente:

1. **le modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l'anno 2026**, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti;

2. **le modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell'anno 2026**, in particolare il fatturato e il VAL, evidenziando l'eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione.



Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al D.M. 21 dicembre 2021.

Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione e nell'ipotesi in cui nel corso dello svolgimento di tale attività sorgano ulteriori e specifici dubbi, si invita l'Utente a consultare il "*Manuale Utente*" per l'annualità 2026 e le *FAQ* che la CSEA rende disponibili sulla pagina di accesso al Portale Gasivori.

Si ricorda che il sistema telematico consente l'invio della dichiarazione alla CSEA solo alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2021, nonché quelli previsti dalla deliberazione dell'Autorità 541/2022/R/gas e s.m.i.; qualora infatti i dati inseriti non risultino conformi ai requisiti indicati dalla normativa di riferimento, non sarà possibile effettuare l'invio.

Inoltre, si rammenta che ai sensi dell'art. 12 della Delibera 541/2022/R/gas e s.m.i. per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2027 è stato fissato dall'ARERA pari a:

- 600 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 1000 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

Le imprese potranno scaricare il relativo avviso di pagamento nella sezione "Contribuzione" del portale.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall'elenco della relativa annualità di competenza.